
Il Fondo per la formazione professionale giardinieri e fioristi (FFP-GF) - sostegno finanziario della formazione professionale dei giardinieri e dei fioristi

Base

Il FFP-GF si basa sull'articolo 60 della legge sulla formazione professionale (LFP) del 13 dicembre 2002.

Il 16 novembre 2006 il Consiglio federale ha conferito al Fondo per la formazione professionale giardinieri l'obbligatorietà generale dapprima solo per la Svizzera tedesca e il Ticino e solo per i giardinieri, vale a dire che dal 2007 solo le aziende della Svizzera tedesca e del cantone Ticino, le quali forniscono prestazioni di giardiniere sottostanno al Fondo per la formazione professionale.

Il 29 aprile 2009 il Consiglio federale ha conferito al Fondo per la formazione professionale giardinieri e fioristi l'obbligatorietà generale per tutta la Svizzera. A partire dal 2009 tutte le aziende in Svizzera, le quali forniscono prestazioni di giardiniere e di fioristi sottostanno al Fondo per la formazione professionale.

Scopo

Il FFP-GF mira a promuovere la formazione professionale di base e la formazione superiore nel ramo giardinieri e fioristi. Con il Fondo per la formazione professionale vengono suddivisi i costi finanziari della formazione professionale di base e continua fra tutti.

Prestazioni

Il FFP-GF garantisce il finanziamento di numerosi compiti nell'ambito della formazione professionale in special modo:

- Lo sviluppo e il mantenimento del sistema della formazione professionale di base e continua. Si tratta dell'elaborazione di base della formazione di base, come il regolamento per gli apprendisti, piani di formazione, regolamenti d'esame ecc.
- L'elaborazione del materiale didattico uniformemente per tutta la Svizzera.
- Nell'ambito della formazione continua per capo giardiniere risp. per maestro giardiniere l'elaborazione di tutti gli esami di fine modulo, come anche l'organizzazione e la realizzazione degli esami di professione e degli esami professionali superiori.
- Promozione delle giovani leve per esempio tramite contributi ad esposizioni professionali.
- Il finanziamento dell'infrastruttura per fornire queste prestazioni.

Il Fondo per la formazione professionale giardinieri e fioristi non dà alcun contributo a compiti che concernano la realizzazione di contratti d'apprendistato, soprattutto alla realizzazione dei corsi interaziendali oppure esami di fine apprendistato. Il loro finanziamento è affare dei cantoni e delle aziende.

Chi è soggetto a contributi?

Il Fondo è valido per tutte le aziende o parti dell'azienda, indipendentemente dalla loro forma giuridica, le quali sono attive nel ramo giardinieri e/oppure fioristi. Segnatamente si tratta di: aziende di giardinaggio costruzione e paesaggismo, aziende di giardinaggio per la manutenzione del verde, aziende di giardinaggio per piante ornamentali e fiori recisi, vivai, vivai per piante perenni, negozi di fiori e laboratori di creatività floreali, centri di giardinaggio e aziende di giardinaggio con vendita al dettaglio, aziende commerciali di giardinaggio (commercio di piante giovani, di piante e di fiori), servizi comunali del verde pubblico e gestione cimiteri.

Le aziende individuali senza collaboratori sottostanno all'obbligo contributivo!

Un elenco delle aziende rilevate dal FFP-GF si trova sul sito: www.bbf-gf.ch → pubblicazioni → ditte rilevate.

Contributi

I contributi sono CHF 200.00 per ogni azienda come anche CHF 50.00 per ogni collaboratore e/oppure proprietario d'azienda. Eccezioni sono le persone in formazione e i collaboratori che non sottostanno all'obbligo LPP.

Su richiesta (www.bbf-gf.ch → Formulare → Richiesta dell'esenzione dall'obbligo di contribuzione) le aziende che versano in un altro fondo per la formazione professionale possono essere esonerate dall'obbligo contributivo. La richiesta è da inoltrare presso la commissione del fondo.

I contributi sono da versare ogni anno. Il rilevamento della quota avviene tramite l'autodichiarazione dei contribuenti oppure tramite la valutazione della commissione del fondo.

Organizzazione e vigilanza

Il segretariato del FFP-GF si trova presso la cassa di compensazione dei giardinieri e fioristi ed è sorvegliato dalla commissione del fondo. L'organo d'amministrazione e di ricorso è la commissione di amministrazione.

Il consuntivo del FFP-GF viene controllato da un ufficio di revisione indipendente.

Il FFP-GF inoltra all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia il consuntivo del fondo e il rapporto di revisione.

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sul FFP-GF sono disponibili sul sito www.bbf-gf.ch oppure direttamente presso il segretariato:

Fondo per la formazione professionale giardinieri e fioristi
Casella postale
8952 Schlieren
tel. 044 253 93 89
fax 044 253 93 94
info@bbf-gf.ch